



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°146 del 25 Marzo 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 62 della società A.S.D. SINOPOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 19/02/2026 (punizione sportiva perdita della gara Sinopolese vs Mammola del 07.02.2026 valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone G con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito in videoconferenza l'arbitro a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell' AIA presso la Giustizia Sportiva;

RITENUTO CHE

1.- Il Giudice Sportivo, in esito alla gara del 7/2/2026 SINOPOLESE – MAMMOLA del Campionato di Terza Categoria girone G, sospesa al 18' del primo tempo per rissa ed incidenti tra i calciatori, ha inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, rigettando il ricorso della società Sinopolese con il quale aveva chiesto infliggersi la sanzione della perdita della gara alla società Mammola, indicata quale unica responsabile dei fatti.

2.- Con reclamo del 24/2/2026 la società Sinopolese ha impugnato il provvedimento, chiedendo la sanzione sportiva della perdita della gara alla società Mammola o, in subordine, disporsi la prosecuzione della gara con disputa dei soli minuti non giocati.

Argomenta la reclamante che la sospensione definitiva della gara sarebbe dipesa esclusivamente dalla condotta antisportiva della società Mammola che ha abbandonato in maniera ingiustificata il terreno di gioco, in quanto non si sarebbe verificata una rissa con colpi, calci, pugni o quant'altro, ma semplici scaramucce o discussioni animate con spintoni ed insulti tra i calciatori delle due squadre, compresi quelli delle panchine, cessate dopo qualche minuto di disordine.

Contesta il referto arbitrale che descriverebbe una situazione incontrollabile di gravità tale da mettere a rischio l'incolumità del direttore di gara e dei calciatori, mentre tutto si è concluso nel massimo della tranquillità, senza nessun episodio di violenza.

3.- Sentito a chiarimenti in collegamento da remoto nel corso della seduta del 23/3/2026, il direttore di gara ha confermato il contenuto del supplemento di referto, precisando che non sussistevano le condizioni per proseguire la gara dopo gli scontri tra i tesserati descritti in referto.

Ha rappresentato che la società Mammola ha abbandonato il campo solo dopo il triplice fischio di sospensione della gara e che la decisione non è stata condizionata dalla volontà dei calciatori del Mammola, ma solo da una valutazione personale.

4.- Dagli atti è emerso che l'arbitro non ha adoperato i mezzi a sua disposizione per garantire la prosecuzione della gara, come prendere provvedimenti disciplinari e/o convocare i capitani o i dirigenti, i quali peraltro hanno mantenuto un comportamento molto collaborativo per sedare gli scontri. La sua decisione deriva da un timore soggettivo, anziché dall'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, aldilà della presenza o meno delle forze dell'ordine. Tanto è dimostrato anche dalla richiesta di ripresa della gara formulata dall'arbitro negli spogliatoi.

PQM

In parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara, mandando alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro per i provvedimenti successivi;
Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 70 della A.S.D. COMPRENS CAPO VATICANO

(avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di al Comunicato Ufficiale n 141 del 12.03.2026 (squalifica allenatore sig. MANGIAPANE Benedetto per OTTO giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara dell'08.03.2026 è stata comminata la squalifica all'allenatore sig. Benedetto Mangiapane per otto giornate per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. La società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, avendo al più utilizzato termini "forti" solo nei confronti di un proprio calciatore.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dell'allenatore deve essere rideterminata, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia contatto fisico, per cui deve essere applicata la sanzione minima prevista dall'art. 36 comma 1 lett. a) CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica all'allenatore Benedetto MANGIAPANE a QUATTRO giornate.
Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 71 della ASDPGS PADRE ALBINO CAMPILONGO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 5.3.2026(squalifica dei calciatori CURTI Cristian Antonio e LONGOBUCCO Nicola fino al 05 MARZO 2027).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società ASDPGS Padre Albino Campilongo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara dell'01.03.2026 è stata comminata la squalifica ai giocatori Curti Cristian Antonio e Longobucco Nicola fino al 05.03.2027 per condotte gravemente ingiuriose e minacciose aggravata da un atto di violenza morale e fisica impropria (sputo).

La società reclamante nega che i propri tesserati abbiano sputato e colpito il direttore di gara, e chiede una riduzione della squalifica inflitta, con applicazione, in ogni caso, della misura prevista ex art. 137 comma 2bis CGS.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi.

In ordine alla durata della squalifica, il provvedimento del Giudice Sportivo è esente da alcuna censura, avendo lo stesso applicato una sanzione ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 35 CGS.

In ordine all'applicazione della misura prevista ex art. 137 comma 2bis CGS, questa Corte fa presente che la richiesta è ammissibile entro 10 giorni da quando la squalifica diventa definitiva in ambito endofederale e deve contenere l'indicazione dell'Ente Federale, tra quelli inclusi nell'apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l'attività rieducativa.

Pertanto, allo stato, la richiesta non può essere valutata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 72 A.S.D. PRO PELLARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 SGS del 12.03.2026 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Academy Reggio vs Pro Pellaro valevole per il Campionato Under 17 Provinciale con il punteggio di 4-1; ammenda di € 50,00; squalifica calciatore VAZZANA Christian per UNA gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo

PREMESSO CHE

1.- Con riferimento alla gara del campionato Under 17 del 7/3/2026 tra Academy Reggio e Pro Pellaro, il Giudice Sportivo ha irrogato sanzioni in epigrafe, sulla base delle seguenti premesse:

"- durante la gara in epigrafe al 45' del primo tempo il calciatore Vazzana Christian nato il 1.09.2010 n.5 della società Pro Pellaro veniva sanzionato dal Direttore di gara con provvedimento di ammonizione;

- rilevato che il G.S. all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Vazzana Christian accertava che lo stesso non risultava tesserato per la società Pro Pellaro;

- giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

- rilevato che alla data della gara il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare;

- visti gli articoli 8 e 10 del C.G.S.";

2.- Con reclamo del 16/3/2026 la società Pro Pellaro ha impugnato il provvedimento, eccependo che il calciatore è regolarmente tesserato con la società, come da tesserino trasmesso in copia.

3.- Questa Corte ha rilevato che nella distinta di gara il tesserato è stato registrato come Vazzana Cristian, nato a Reggio Calabria il 01.09.2010, mentre nel referto di gara come Vazzana Christian.

La documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria attesta che il calciatore Vazzana Cristian, nato a Reggio Calabria il 01.09.2010, è tesserato con la Società Pro Pellaro con decorrenza 21 novembre 2025.

E' evidente pertanto il malinteso dovuto all'errore di trascrizione del nome del tesserato nel corpo del referto arbitrale (Christian), indicato correttamente in distinta (Cristian), che ha indotto in errore il giudice di primo grado, che ha richiesto la verifica del tesseramento di un nominativo errato.

Per tale motivo, il calciatore Vazzana Cristian aveva titolo a disputare la gara del 7/3/2026 e le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo devono essere annullate.

PQM

In accoglimento del reclamo, annulla i provvedimenti impugnati e omologa il risultato della gara acquisito in campo A.S.D. Academy Reggio vs Pro Pellaro : 4 – 1;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 73 A.S.D. WINNER BOYS PRESILA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12/03/2026 (omologazione della gara U.S. CERVA CALCIO 1982 – A.S.D. WINNER BOYS PRESILA del 25/02/2026 valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone D).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

lette le controdeduzioni della società A.S.D. US Cerva Calcio 1982;

lette le memorie integrative della società A.S.D. Winner Boys Presila;

PREMESSO IN FATTO

1.- Il Giudice Sportivo, in esito alla gara del 25/2/2026 CERVA CALCIO 1982 - WINNER BOYS PRESILA del Campionato di Terza Categoria girone D, disputata in prosecuzione della gara del 4/2/2026, interrotta alla fine del primo tempo sul risultato di 1-0 per l'US Cerva per impraticabilità del terreno di gioco causa pioggia, rigettava il ricorso della Winner Boys Presila con il quale la ricorrente chiedeva irrogarsi alla società U.S. Cerva Calcio 1982 la punizione sportiva della perdita della gara per avere impiegato il calciatore TALLARICO Cristian, *"il quale, pur essendo disponibile al momento della sospensione della gara (del 04/02/2026), è stato successivamente espulso con cartellino rosso diretto nella gara del 18/02/2026, disputata tra US Cerva Calcio 1982 e Catanzaro Social Club, come risulta da elenco del comunicato ufficiale del 26/2/26"*.

Il giudice ha omologato il risultato di 1-0 per la U.S. Cerva Calcio, richiamando l'art. 30 del Regolamento della LND che, in relazione alla prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che *"possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta"*.

2.- Con ricorso del 15/03/2026 la Winner Boys Presila ha impugnato la decisione per chiedere l'annullamento, con sanzione della perdita della gara per 0-3 ai danni della U.S. Cerva, per aver schierato illegittimamente il calciatore Tallarico Cristian.

Deduce la reclamante che l'art. 30 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti sarebbe in contrasto con gli artt. 21, 137, 19, 9 e 10 del CGS, invocando una prevalenza gerarchica delle norme del CGS rispetto al regolamento della LND.

In particolare, il calciatore Tallarico Cristian, attinto da espulsione diretta con cartellino rosso in una gara disputata il 18/2/2026, doveva considerarsi automaticamente squalificato ex art.137 CGS per la gara del 25/2/2026, alla quale non poteva prendere parte, laddove la norma regolamentare applicata consentirebbe di schierare i "... calciatori squalificati con decisione successiva ad una gara interrotta", fattispecie che esula dal caso in esame nel quale la squalifica non era conseguenza di decisione del Giudice Sportivo.

RITIENE LA CORTE IN DIRITTO

La reclamante solleva due questioni essenziali:

- a) la gerarchia delle norme, secondo cui una norma regolamentare (l'art.30 del reg. LND) non può andare in contrasto e in deroga alla disciplina del Codice di Giustizia Sportiva (l'art. 137 CGS, in particolare);

-b) l'art.30 del regolamento LND autorizzerebbe a schierare esclusivamente i "... calciatori squalificati con decisione successiva ad una gara interrotta", quindi con apposito provvedimento del Giudice Sportivo, ma non quelli attinti da espulsi diretta con cartellino rosso, come nel caso di specie, per i quali la squalifica è automatica ex art. 137 CGS.

Quanto alla gerarchia delle norme, l'art.9 dello Statuto Federale demanda alle leghe l'adozione di appositi regolamenti per disciplinare, tra l'altro, lo svolgimento delle attività, nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo.

Dunque, l'art. 30 comma 4 del regolamento della LND dispone che *"possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta"*.

Fermo il principio che la prosecuzione non è una nuova gara, ma la continuazione della medesima interrotta a causa di forza maggiore, e come tale disciplinata, la norma detta le regole per lo svolgimento della prosecuzione, con le norme relative ai tesserati che possono giocare in occasione della prosecuzione, peraltro le medesime adottate dalla Lega di Serie A nella stagione in corso (C.U. n.10 del 29/7/2025).

Non sovverte la gerarchia delle fonti normative, ma detta previsioni specifiche e particolari che non trovano disciplina nel CGS e, pertanto, non possono essere considerate in contrasto con lo stesso.

Né si condivide la differente interpretazione tra l'ipotesi dell'espulsione diretta, che comporta la squalifica automatica, e la squalifica deliberata dal Giudice Sportivo.

A parere di questa Corte, la *ratio* della norma regolamentare è più semplicemente quella di consentire alle squadre di schierare nella prosecuzione i calciatori attinti da squalifica per una gara disputata successivamente a quella interrotta, non rilevando se la squalifica derivi da espulsione diretta applicabile ex art.137 CGS o da somma di ammonizioni, con provvedimento del Giudice Sportivo.

E, comunque, il termine "decisione" impiegato nella norma regolamentare può ben essere riferito al provvedimento arbitrale di espulsione diretta, piuttosto che alla delibera del giudice sportivo, come inteso dalla reclamante.

PQM

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 74 della SSD arl SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.3.2026 (ripetizione della gara Ludos Vecchia Miniera - Segato valevole per il Torneo Esordienti del 4.3.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

RILEVA

La società SSD arl Segato ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara Esordienti C5 Ludos Vecchia Miniera- Segato, stante l'errore della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria nella meccanizzazione del programma gare.

La reclamante deduce circa l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo in quanto il CU n. 45 del 26.02.2026 indicava correttamente ed in modo inequivocabile che la suddetta gara avrebbe dovuto svolgersi presso la struttura sportiva La Corte Ludos Sport Center Pellaro.

Tale circostanza, inoltre, veniva confermata da due mail ricevute da entrambe le società dal portale LND che indicavano il campo da gioco.

La società Ludos Vecchia Miniera ha fatto pervenire controdeduzioni al ricorso, rilevando come la mera pubblicazione della tabella del programma gare con un campo diverso da quello deliberato nel C.U. n°43 non costituisce variazione formale.

Ha, altresì, evidenziato come le mail del portale LND erano in contrasto con il Comunicato Ufficiale n°43 e non potevano prevalere su di esso, per cui l'errore è esclusivamente imputabile alla Delegazione Provinciale, ed integri causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F.
Ha concluso affermando di aver, comunque, agito in base ad un legittimo affidamento riposto nel C.U. n. 43.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La tesi principale della società Ludos Vecchia Miniera è palesemente infondata e si basa su un argomento puramente formalistico.

Il C.U. n. 45 pur non contenendo espressamente una sezione dedicata alle "modifiche al programma gare", indicava in maniera chiara ed intellegibile la nuova sede della partita.

Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalla ricezione delle mail provenienti dal portale LND, per cui nessun contrasto interpretativo era lasciato alle parti.

È pacifico che un comunicato ufficiale successivo prevalga sul precedente, per cui era onere della società Ludos Vecchia Miniera adeguarsi a quanto indicato nel CU n. 45.

Del pari infondata è la doglianza relativa alla violazione del principio di affidamento.

L'affidamento, per essere tutelabile, deve fondarsi su atti o comportamenti della P.A. che siano univoci, legittimi e stabili (cfr. decisione n. 70/2025 Collegio di garanzia Coni).

Nel caso di specie, il comportamento della Delegazione è stato univoco nel comunicare che la partita avrebbe avuto luogo presso la struttura sportiva La Corte Ludos Sport Center Pellaro, rettificando di fatto la precedente comunicazione contenuta nel CU n. 43.

Né il comportamento della società oggi resistente che si è recata presso l'altro campo di gioco può essere valutato come causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF.

La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell'errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall'agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l'elemento soggettivo dell'illecito, depurando la condotta di quel necessario minimo di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità.

Dunque, «se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione».

Nel caso di specie, tuttavia, non si rilevano i presupposti appena richiamati, in quanto la società resistente ha avuto piena contezza dello spostamento della gara, e solo per una sua libera scelta si è recata presso un impianto sportivo diverso da quello individuato dalla Delegazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la punizione sportiva della perdita della gara alla società Ludos Vecchia Miniera con il punteggio di 0 - 3;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi